



ALB

COMUNE DI NICOSIA

UFFICIO DI GABINETTO

Prot. N. \_\_\_\_\_

DETERMINA SINDACALE N. 40 /12

OGGETTO: Revoca Commissione Amministratrice ASSP di Nicosia

II SINDACO

Premesso

1. che fa parte della struttura amministrativa di questo Comune l'Azienda Speciale Silvo Pastorale, istituita per le finalità di cui agli artt. 139-152 del R.D. n. 3267/23 e art. 4 L. n. 991/52, con delibera del Consiglio Comunale nr. 223/4 del 12/12/1953, rinnovabile di quinquennio in quinquennio;
2. che ai sensi dell'art. 2 del vigente regolamento ASSP approvato con delibera ASSP del 22/2/1989, a sovrintendere tale Azienda è prevista una Commissione Amministratrice composta da un Presidente e nr. 4 membri di cui 2 titolari e 2 supplenti;
3. che con delibera del Consiglio Comunale nr. 78 del 10.9.2009 veniva disposto il rinnovo della Azienda Speciale Silvo Pastorale per cinque anni decorrenti dal 1.11.2009 e fino al 31/10/2014;
4. che con delibera del Consiglio Comunale nr. 8 del 26.1.2011 veniva stabilito di ripristinare la Commissione Amministratrice dell'ASSP con corresponsione di relativa indennità;
5. che con determina sindacale nr. 44 del 10.6.2011, il Sindaco dell'epoca Dr. Antonino Catania, nominava la Commissione Amministratrice;
6. che con nota ASSP prot. 713 del 20.11.2003, il direttore tecnico dell'ASSP, dr. Michele Stazzone, trasmetteva al Comune di Nicosia il progetto generale e il 1° stralcio redatti nell'ambito del piano di sviluppo aziendale, **opera pubblica** prevista dal D.A. reg. sic. 2333 del 24.12.1991. In particolare, la relazione tecnica a firma del d.t. dell'ASSP dr. M. Stazzone dove alla pagina 6, paragr. 1, si descrive l'intervento sull'edificio denominato "**Caserma**";
7. che in data 2.9.2008, l'ASSP redigeva la **perizia di variante e assestamento finale** delle opere strutturali di cui al predetto D.A. 2333 del 24.12.1991, **con allegata la planimetria dei locali**;
8. che con nota ASSP prot. 48 del 28.1.2010, il direttore tecnico dell'ASSP, dr. Michele Stazzone, trasmetteva al Comune di Nicosia la delibera dell'ATGM

ASSP (Amministrazione temporanea giunta municipale dell'ASSP) nr. 3 del 25.1.2010 con la quale il consesso prendeva atto del **certificato di collaudo** dei lavori del piano generale di sviluppo aziendale avente ad oggetto proprio la "Caserma";

9. che in data 29.4.2010, veniva redatta la progettazione esecutiva dei "Lavori accessori alle opere già realizzate con il primo stralcio" a firma del direttore tecnico dell'ASSP dr. Michele Stazzone e dei tecnici dell'UTC. In particolare, alla pagina 2 della relazione si legge testualmente che "... è stato redatto il presente progetto che ha **come scopo principale quello di rendere pienamente fruibile, per gli scopi propri dell'azienda, l'immobile denominato "Caserma San Martino"**. Nella stessa relazione è dato cura di precisare (pag. 2) che l'area è sottoposta ai seguenti "vincoli" pubblici: "l'area ricade all'interno dei siti di importanza comunitaria (SIC) ... ed è inserita all'interno dell'area individuata dal R.D. del 30.12.1923 nr. 3267 e reg. attuazione R.D. del 16.5.1926 nr. 1126"
10. che il Comune di Nicosia, proprio con l'edificio denominato "Caserma San Martino", fa parte dell'attuazione territoriale dell'Asse VI "*Sviluppo urbano sostenibile*" del POR FESR Sicilia 2007-2013, coalizione nr. 21;
11. in data 13/7/2010, il Sindaco dell'epoca, dr. Antonino Catania, con nota prot. UTC 4631, individuava nel geom. Paolo Gurgone dell'UTC di Nicosia il responsabile (RUP) per la realizzazione di un "Centro di Esperienza e Museo multimediale della montagna siciliana" **ex caserma San Martino**, c.da San Martino, Monte Campanito di Nicosia - misura 3.2.1.3 del POR FESR 2007-2013 Azioni a supporto della realizzazione della rete ecologica regionale, innanzitutto dei Comuni montani, tramite interventi di infrastrutturazione integrata (realizzazione del sentiero Italia - dorsale settentrionale sicula), azioni di ripristino e restauro naturalistico, al fine di prevenire rischi e promuovere la protezione della natura, nell'ambito del PIST "Centro Sicilia" provincia di Enna;
12. che proprio in attuazione di tale **intervento ammesso a finanziamento**, in data **16 aprile 2012**, il Comune di Nicosia, insieme agli altri **beneficiari delle nuove operazioni ammesse a finanziamento**, ha sottoscritto l'accordo di programma per il **finanziamento e l'attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento**;
13. che in data **6 giugno 2012**, il Comune di Nicosia - in attuazione della procedura a suo tempo avviata dalla precedente amministrazione, che tra l'altro agiva quale ATGM dell'ASSP, - ha sottoscritto l'atto integrativo dell'accordo di programma, dove alla pagina 7/8 è precisato **l'oggetto dell'intervento nei seguenti termini: PIST Centro Sicilia - operazione nr. 9 - titolo operazione: "Centro di Esperienza e Museo multimediale della montagna siciliana" - soggetto beneficiario: COMUNE DI NICOSIA - centro responsabilità: ambiente - importo ammissibile € 500.000,00**;
14. che il progetto, come si legge nell'allegato 2 (formulario per l'elaborazione dei piani di gestione), vede come beneficiario il Comune di Nicosia e come **Ente gestore**, l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, prevedendo, altresì, le seguenti figure professionali: n. 1 Direttore di Centro di interpretazione ambientale, full time, dirigente; n. 2 Guide ambientali escursionistiche full time, impiegato quadro; n. 1 operatore generico, operaio forestale; inoltre, la scheda precisa la seguente modalità di gestione: "Partnership tra il Comune, l'ASSP del

Comune di Nicosia, un partner privato di chiara e comprovata esperienza e competenza da individuarsi mediante procedura di evidenza pubblica (associazioni e altre realtà no profit con documentata pregressa esperienza nel campo della educazione ed interpretazione ambientale anche in una ATS tra diversi soggetti) e in sinergia con l'Azienda Demaniale delle Foreste, UPA di Enna, ente gestore della finitima RNO del Campanito Sambughetti".

15. che il progetto, che ha ad oggetto l'allestimento del Museo, sempre nell'allegato nr. 2, per la parte economica, è così descritto: "I contributi pubblici al punto F. riguardano il finanziamento complessivo richiesto per la realizzazione della presente operazione, per un totale complessivo di € 500.000,00 a cui vanno sottratti i costi strutturali, (non considerati per la realizzazione delle schede di questo Piano di Gestione, stimati in € 350.000,00, **per l'acquisto dell'arredamento, dell'allestimento e delle attrezzature**), in modo tale da rimanere € 150.000,00 a copertura dei costi di gestione, da suddividere in 5 anni, in modo da ottenere l'importo indicato nel punto-F. di € 30.000,00/a.
16. Inoltre, sempre nell'allegato 2 è precisato che "La gestione verrà affidata all'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia in regime di ATS con una struttura No Profit con documentata pregressa esperienza nel campo della educazione, informazione, formazione ed interpretazione ambientale da individuarsi mediante procedura di evidenza pubblica, la struttura potrà essere formata anche da diversi soggetti aventi le caratteristiche strutturali di cui sopra riuniti in ATS tra loro".
17. Infine, sempre nell'allegato 2, è precisato che l'attività del progetto ha ad oggetto: "Direzione del Centro e della parte museale; Servizio di interpretazione ambientale e territoriale per il pubblico scolastico e dei gruppi; Servizio di promozione territoriale verso gli utenti e gli stakeholders del comparto del turismo in ambiente naturale; Servizi di Guida ambientale escursionistica; Servizio di gestione delle strutture didattiche museali e esterne al museo";
18. che con delibera G.M. **nr. 173/2011 del 18.10.2011**, si autorizzava la C.A. dell'ASSP "*a stipulare i necessari contratti di affitto e/o comodato d'uso, solo con riferimento ai locali della Caserma e della Casa Comune facenti parte del patrimonio della stessa per una durata temporanea e comunque, limitatamente al periodo di realizzazione dei due lotti B /4a e B/4b della strada Nord-Sud*" con la precisa condizione che, in caso di finanziamento del progetto relativo all'allestimento del museo della montagna di cui sopra riferito, il Comune avrebbe realizzato quanto previsto dal progetto stesso, nei locali di cui all'autorizzazione stessa;
19. che con la delibera ASSP **nr. 14/12 C.A. del 3.5.2012** la C.A. - agendo in violazione dell'autorizzazione della G.M. - approvava uno schema di contratto di affitto con la SIGENCO, omettendo di inserire la specifica condizione risolutiva fondata sulla concessione del finanziamento, sia nella delibera che nello stesso schema di contratto, in evidente contrasto con l'interesse e la volontà dell'ente riportata nella delibera G.M. 273/2011; alla delibera è anche allegata una planimetria di individuazione dei locali da concedere alla SIGENCO, dalla quale emerge che la concessione all'impresa avrebbe avuto ad oggetto **l'intero edificio della Caserma San Martino ad esclusione della sola ala destra del piano terra;**
20. che con nota Comune prot. 17/34 del 28.5.2012, il Sindaco invitava l'ASSP a non dare corso alla sottoscrizione del contratto di affitto con la SIGENCO,

proprio per il fatto che il finanziamento del progetto presuppone la disponibilità dell'intera struttura;

21. che con nota Comune prot. nr. 18301 del 7.6.2012, l'Ente trasmetteva all'ASSP l'atto integrativo dell'accordo di programma del progetto museale e, segnalando **la scadenza del 31.1.2013** per l'affidamento delle opere aventi ad oggetto i beni e servizi di cui al progetto, diffidava l'ASSP a sgomberare i locali della Caserma San Martino;
22. che con risposta ASSP prot. 326 del 11.6.2012, il Presidente rispondeva dichiarando che **"nessuna iniziativa e/o azione verrà mai presa dalla C.A. che possa pregiudicare il finanziamento e/o creare qualsivoglia danno all'ente"**;
23. che con risposta ASSP prot. 327 dello stesso 11.6.2012, il Presidente *invitava* "il Sindaco a non porre in essere azioni prevaricatorie" e si preoccupava invece di **"rasserenare la SIGENCO di una concordata soluzione della problematica"**;
24. **che con contestazione e diffida prot. 19005 del 18.6.2012, il Sindaco muoveva all'ASSP le seguenti contestazioni:**
  - a. che con la nota a firma del Presidente di codesta C.A. prot. 326 del 11.6.2012, veniva assicurato a questo ente che "nessuna iniziativa e/o azione verrà mai presa dalla C.A. che possa pregiudicare il finanziamento e/o creare qualsivoglia danno all'ente";
  - b. che, inspiegabilmente, con nota 327 sempre del 11.6.2012, il presidente dell'ASSP, peraltro attribuendo natura giuridica di azienda "municipalizzata" all'ASSP, invitava chi scrive a non porre in essere "azioni prevaricatorie" e "rasserenava la SIGENCO di una concordata soluzione della problematica", anziché porre in essere tutti gli atti dovuti e conseguenti all'avveramento della condizione risolutiva della concessione del finanziamento, di cui alla delibera autorizzatoria G.M. 273/2011;
  - c. che in sede di attività di vigilanza sulla gestione e sui beni affidati a codesta ASSP, attività per legge spettante all'ente locale proprietario e del tutto distinta dall'autonomia gestionale di cui gode l'ASSP, il dirigente di PM dr.ssa M.G. Leanza, con personale comunale a seguito, raccoglieva la dichiarazione di tale Di Mattia Ermelindo il quale asseriva di essere affittuario dello stabile;
  - d. che invece, nella nota a firma del Presidente dell'ASSP, prot. 326 del 11.6.2012, è confermato che nessun contratto di affitto era in essere con la SIGENCO e nemmeno sarebbe stato stipulato "fin quando certi di non nuocere all'Ente";
  - e. che, pertanto, appare del tutto evidente, che la SIGENCO occupa o detiene l'immobile di cui all'oggetto, senza alcun titolo;
  - f. che, tuttavia, è altresì evidente che nei locali si svolge l'attività dell'occupante il quale dovrebbe essere munito di tutte le utenze volturate a suo nome;
  - g. che dalle note prot. 326 e 327 del 11.6.2012, a firma del Presidente dell'ASSP, non risulta alcun verbale di consegna e consistenza dei luoghi ove poter in ogni momento riscontrare eventuali interventi di

modifiche e/o alterazioni e/o miglioramento dei luoghi, né documento alcuno idoneo a poter esercitare azioni di tutela e/o rivalsa dell'ente verso la SIGENCO per il caso in cui l'occupante ponga in essere modifiche e/o alterazioni della consistenza dell'immobile, anche sotto il profilo urbanistico;

- h. che – in mancanza di prova contraria – codesta C.A. ha consentito e consente alla SIGENCO di occupare l'immobile senza titolo, con grave pregiudizio per la realizzazione del progetto finanziato;
- i. che, inoltre, dalla note prot. 326 e 327 del 11.6.2012 a firma del Presidente dell'ASSP, non risulta in modo certo, a partire da quando la SIGENCO occupa il bene senza titolo alcuno, a fronte di quanto invece dichiarato nel verbale di sopralluogo citato da tale Di Mattia Ermelindo;
- j. che, dalla note prot. 326 e 327 del 11.6.2012 a firma del Presidente dell'ASSP, non risulta relazionato nulla in ordine alla percezione o meno di un canone o corrispettivo da parte della SIGENCO;
- k. **e che**, per i fatti sopra esposti, connotati – salvo prova contraria – da evidenti aspetti di illegittimità, **si contestava** al Signor Presidente e all'intera Commissione Amministratrice dell'ASSP una gestione della vicenda in esame, del tutto contraria agli interessi dell'Ente.

Pertanto, **la si diffidava a voler** - entro e non oltre 48 ore dalla ricezione:

- A) ripristinare lo stato dei luoghi *ante* occupazione della SIGENCO, liberando il bene pubblico facendolo così rientrare nella piena disponibilità dell'ASSP e del Comune al fine di poter dar corso al progetto finanziato; “nonché a”
- B) produrre copia di tutte le utenze afferenti il bene in oggetto e non ancora protocollate presso questo ente;
- C) relazionare, con documento sottoscritto anche dal D.T. pro-tempore, la consistenza del bene prima e dopo l'occupazione da parte della SIGENCO mettendo in evidenza eventuali modifiche e/o danni rispetto allo status quo ante.

**avvertendola che in** mancanza di adempimento entro il termine sopra dato, **sarebbero state** poste in essere tutte le azioni di legge.

- 25. che con nota ASSP prot. 364 del 20.6.2012, il Presidente rispondeva alla diffida chiedendo al Sindaco di avere “copia del progetto esecutivo al fine di meglio comprendere la sua portata e le esigenze organizzative, proprio per una soluzione concordata e non dannosa nei rapporti in corso e delle attività progettuali dell'Ente”, dichiarando infine “**di non adempiere alla diffida posta in essere dal Sindaco e di agire solo dopo aver ricevuto le direttive da parte del Consiglio Comunale**”.

Ciò premesso, si dispone **la revoca della Commissione Amministratrice dell'ASSP** per i seguenti

motivi

**1. Nullità della delibera ASSP nr. 14/12 C.A. del 3.5.2012 per violazione della delibera G.M. 173/2011 del 18.10.2011. Pregiudizio agli interessi del Comune e della stessa Azienda Speciale.**

Con la delibera ASSP nr. 14/12 del 3.5.2012, si è posta in essere la violazione della delibera G.M. 173/2011. Invero, codesta C.A. era stata autorizzata dalla G.M. con la delibera 173/2011 "a poter stipulare i necessari contratti di affitto e/o comodato d'uso,....", con la precisa condizione che, in caso di **finanziamento** del progetto relativo all'allestimento del museo della montagna, il Comune avrebbe realizzato quanto previsto dal progetto stesso, nei locali di cui all'autorizzazione stessa. **A distanza di oltre 6 mesi dalla delibera autorizzatoria della G.M.** (dal 18.10.2011 al 3.5.2012), ossia per un tempo che avrebbe consentito alla D.T dell'ASSP di documentarsi in dettaglio sullo stato del progetto per il museo della montagna, codesta C.A. **violando** la precisa prescrizione della G.M. ha concesso l'uso dei locali alla SIGENCO, senza alcun contratto. Perdipiù ha omesso di inserire sia nella delibera n. 14/12 che nello schema di contratto, la specifica condizione risolutiva fondata sulla concessione del finanziamento, in evidente contrasto con l'interesse e la volontà dell'Ente riportata nella delibera G.M. 273/2011. Anzi, nella delibera ASSP 14/12 si dà atto che lo schema di contratto è stato "concordato" con la SIGENCO, quindi agendo in una posizione di totale parità privatistica tra le parti, nonostante **la precisa sussistenza del vincolo della condizione risolutiva apposta dalla delibera G.M. nr. 273/2011.** È evidente, che così operando, codesta C.A. è **decaduta dall'autorizzazione di Giunta espressa con la delibera G.M. 273/2001** ed ha contratto **in proprio** con la SIGENCO, assumendosi così tutte le responsabilità, laddove l'efficacia della contrattazione era subordinata alla condizione risolutiva che in caso di finanziamento del progetto, il Comune avrebbe potuto realizzare il **progetto nei locali oggetto dell'autorizzazione.** Mancando tale decisiva clausola, sia nella delibera che nella bozza di contratto allegato alla delibera ASSP 14/12 del 3.5.12, lo schema del contratto di affitto, così come deliberato dalla C.A. con atto 14/12 del 3.5.2012 (ossia senza la decisiva clausola risolutiva del finanziamento) risulta **privo di vincoli per la SIGENCO e, quindi, di nessuna garanzia per il Comune e per la stessa ASSP.**

**2. Segue: ulteriore profilo di violazione di legge e di regolamento. Il consenso all'occupazione del bene pubblico.**

Tale operato dell'ASSP ha inoltre dato vita ad un ulteriore profilo di violazione di legge. Codesta C.A. non poteva in nessun modo consentire alla **SIGENCO** di occupare l'immobile. Infatti, mai il Presidente dell'ASSP - nelle sue missive - ha smentito o contestato che la Caserma è stata occupata dalla SIGENCO. Anzi, semmai, si è preoccupato (vedi nota ASSP prot. 327 dello stesso 11.6.2012) di "**rasserenare** la SIGENCO di una concordata soluzione della problematica". Il consenso all'occupazione del bene pubblico, costituisce un grave pregiudizio per il Comune di Nicosia e della stessa ASSP, quale cogestore del progetto museale nonché una evidente violazione di legge.

**3. Segue: violazione dell'art. 4 del regolamento ASSP del 22.2.1989 da parte della delibera ASSP 14/12. Azione in danno del Comune e dell'ASSP.**

La delibera citata, inoltre, è stata assunta in **violazione dell'art. 4 del regolamento ASSP del 22.2.1989.** In base a tale norma, infatti, l'Azienda ha per scopo la gestione tecnica ed economica del patrimonio terriero del Comune e dei boschi e dei pascoli

comunque appartenenti o comunque in possesso dell'Ente, **“a vantaggio di tutti i cittadini”** ecc. Ora, come si legge nella delibera ASSP 14/12, la C.A. **non ha concesso in uso temporaneo sottoposto a condizione risolutiva (figura idonea a limitare nel tempo gli effetti del possesso della SIGENCO) alla società l'immobile ma ne ha stabilito, in via del tutto autonoma rispetto alla delibera G.M. 173/2011, la concessione in locazione per anni 4**, pur nella consapevolezza del vincolo del finanziamento pubblico per il “museo della montagna”, ossia per un'opera conforme al “vantaggio per tutti i cittadini”, laddove la locazione (malamente definita nello schema di contratto come “affitto”) alla SIGENCO è esclusivamente a vantaggio di quest'ultima non potendo, il canone della ipotizzata locazione, considerarsi nemmeno lontanamente conforme al “vantaggio per tutti i cittadini” rispetto all'importante opera del “museo della montagna”. Quindi la C.A. ha dato vita ad una trattativa di contratto di locazione dei locali alla SIGENCO per le attività connesse alla realizzazione dei lavori di ammodernamento stradale, per come in dettaglio descritti nella relazione alla delibera ASSP, del tutto estranea alla norma regolamentare che avrebbe potuto continuare ad operare solo ove fosse stata inserita la clausola risolutiva più volte citata. È dunque evidente, che con la delibera ASSP 14/12, anche per il profilo che qui si denuncia, la C.A. ha utilizzato lo strumento della locazione dell'immobile per 4 anni alla SIGENCO, privo della clausola risolutiva, con ciò vanificando qualsiasi ipotesi di realizzazione del progetto “museo della montagna”.

#### **4. Violazione dell'art. 24 del regolamento ASSP.**

Con la delibera ASSP 14/12, la C.A. **ha violato la norma in esame**. Infatti, è stato concesso alla SIGENCO di **prendere possesso del bene immobile**, prima e senza la stipula di un valido contratto, che doveva comunque essere limitato alla mera concessione in uso temporaneo (e non alla locazione quadriennale) con la condizione risolutiva legata al finanziamento del “museo della montagna”. Attraverso la presa di possesso da parte della SIGENCO, peraltro di data non certa, considerato che il Presidente dell'ASSP nella sua nota 364 del 20-6-2012 non ha dato alcuna risposta alla precisa contestazione sul punto del Sindaco di Nicosia (vd. punto nr. 7 e 10 della nota prot. 19005 del 18.6.2012), la C.A. ha legittimato la permanenza occupativa abusiva della SIGENCO nel bene immobile e ciò in danno degli interessi della stessa ASSP. In particolare, **non risulta agli atti e non è stato riscontrato dall'ASSP nella nota del 18 giugno 2012, prot. 364**, in base a quale “atto formale” dell'ASSP – concessorio o contrattuale - la SIGENCO si trovi attualmente nel possesso del bene occupato, non essendo per vero concepibile equiparare una situazione di fatto (occupazione) ad una di diritto (concessione o contratto).

#### **5. Cambio di destinazione d'uso con grave pregiudizio per gli interessi dell'ASSP e del Comune. Illegittima redistribuzione degli spazi interni in violazione dei progetti facenti parte del Piano generale di sviluppo aziendale di cui al D.A. reg. sic. 2333 del 24.12.1991.**

La delibera ASSP 14/12, introduttiva in via autonoma di una concessione in locazione alla SIGENCO al posto della mera “concessione in uso temporaneo con clausola risolutiva” per come autorizzato dalla G.M. con delibera 173/2011, ha inoltre violato **la precisa destinazione d'uso del bene a “caserma”** stabilita dal D.A. reg. sic. 2333 del 24.12.1991 e poi confermata a più riprese dalle serie progettuali che come visto sopra (punti da 6 a 9 della premessa), partono dal 2003 e arrivano ad oggi con l'opera

museale oggetto di finanziamento. Da ciò consegue che la C.A. dell'ASSP, pur nella consapevolezza del preciso vincolo pubblico d'uso del bene costituito dall'ex caserma San Martino, ha ugualmente **consentito** alla SIGENCO di occuparlo con grave pregiudizio per il Comune e per la stessa ASSP, nell'ambito di **una non autorizzata locazione quadriennale non sottoposta ad alcun vincolo, come se si trattasse di un qualsivoglia immobile ad uso commerciale o direzionale**, peraltro con un canone previsto (e per quanto agli atti mai pagato) di gran lunga inferiore ai prezzi di mercato. Inoltre, la planimetria dei locali allegata alla delibera ASSP 14/12 di concessione in affitto alla SIGENCO, come facilmente avrebbe dovuto rilevare l'ASSP, è **per la quasi totalità diversa** dalle planimetrie allegata alle progettazioni della "Caserma" facenti parte del Piano generale di sviluppo aziendale, prevedendo inammissibili redistribuzioni di spazi interni ad uso della SIGENCO.

**6. Violazione del rapporto di strumentalità necessaria ex art. 387 del Testo unico enti locali Sicilia. Impedimento delle attività dell'ente proprietario e beneficiario del progetto "Museo della Montagna".**

Con la nota del 18-6-2012, prot. 364, il Presidente dell'ASSP, pretende avere " copia del progetto esecutivo al fine di meglio comprendere la sua portata e le esigenze organizzative". Eppure l'ASSP dovrebbe sapere, visto che ha in carico il direttore tecnico nella persona del dr. Stazzone, che il progetto esecutivo rappresenta la **fase finale di una procedura che presuppone la piena disponibilità del bene da parte del Comune**, disponibilità che è venuta meno proprio a causa del fatto che l'ASSP ha consentito l'occupazione *sine titulo* alla SIGENCO. Tale circostanza, **impedisce di fatto la realizzazione del progetto**, posto che allo stato è **impossibile accedere ai locali dell'ex caserma** (cfr. a tal proposito il verbale di sopralluogo del 15.6.2012 redatto sui luoghi dal dirigente della P.M. dr.ssa Leanza assistita come da verbale) **per effettuare tutti i rilievi tecnici necessari alla realizzazione del progetto esecutivo**. Invero, l'attuale occupante, come dichiarato in occasione del citato sopralluogo della PM del 15.6.2012, ha riaffermato di essere "affittuario". Nel momento in cui, l'ASSP, con la nota prot. 364 del 20.6.2012, a firma del Presidente dell'ASSP, dichiara di "**non adempiere alla diffida posta in essere dal Sindaco**, ossia la diffida 19005 del 18.6.2012), non si pone più in rapporto di strumentalità necessaria col Comune di Nicosia, proprietario del bene e beneficiario del progetto, ma come **antagonista del Comune di Nicosia**. Nel momento in cui l'attuale C.A. dell'ASSP è succeduta alla precedente Amministrazione temporanea dell'ASSP costituita dalla ex Giunta Catania, è subentrata **in tutti gli atti da questa compiuti**, primo tra i quali l'accesso al bando pubblico per la realizzazione del progetto "Museo della Montagna" del quale, si rammenta, l'ASSP è anche gestore dello stesso progetto. Nel momento in cui consente l'occupazione alla SIGENCO in violazione degli stretti vincoli posti dalla delibera GM 173/2011 e poi **omette di adempiere alla diffida del Sindaco del 18-6-2012 di liberare l'immobile oggetto del progetto**, ed inoltre mancando anche di

- A) produrre copia di tutte le utenze afferenti il bene in oggetto e non ancora protocollate presso il Comune;
- B) relazionare, con documento sottoscritto anche dal D.T. pro-tempore, la consistenza del bene prima e dopo l'occupazione da parte della SIGENCO mettendo in evidenza eventuali modifiche e/o danni rispetto allo status quo ante.

la C.A. dell'ASSP dimostra di **agire in proprio e non come ente strumentale del Comune**, con un malintesa autonomia gestionale che, se correttamente intesa, implica e



non esclude l'agire per realizzare i fini per i quali è stata costituita l'ASSP e conclamati da più fonti di legge e dallo stesso art. 4 del regolamento ASSP del 1989.

Ciò premesso e rilevato, altresì, che il termine per l'aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento dei lavori del progetto "Museo della Montagna", nel caso di specie relativi a beni e servizi, è fissato al 31/01/2013 dall'atto integrativo dell'accordo di programma del FESR Sicilia 2007/2013 sottoscritto dal Sindaco il 06/06/2012 e che, pertanto, a fronte della presenza nei locali dell'occupante "*sine titulo*", occorre provvedere con la massima urgenza anche al fine di evitare danni erariali nonché l'inevitabile perdita del finanziamento ammesso;

Tenuto conto che gli atti ed i comportamenti assunti dalla Commissione Amministratrice dell'ASSP come sopra riportati, risultano essere stati posti in essere in violazione di legge e di regolamento nonché in pregiudizio degli interessi del Comune di Nicosia e della stessa ASSP impedendo a questa Amministrazione, quale soggetto beneficiario del progetto museale, ed alla stessa ASSP quale gestore, di porre in essere tutte le attività necessarie finalizzate all'aggiudicazione dei lavori entro il termine ultimo del 31/01/2013, e, pertanto, *l'esercizio dei propri compiti istituzionali*;

RITENUTO opportuno, nelle more della nomina della nuova Commissione Amministratrice, in via provvisoria, al fine di evitare la soluzione di continuità e di consentire, anche in vista della imminente scadenza del progetto museale, fissata al 31 gennaio 2013 dall'atto integrativo all'accordo di programma, sottoscritto dal Sindaco in data 6 giugno 2012 per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi, quali sono quelle relative al "Museo della Montagna", affidare alla Giunta Municipale l'Amministrazione temporanea dell'Azienda per un periodo non superiore a 60 giorni ai sensi dell'art. 147 del R.D. del 30/12/1923 n. 3267;

VISTI l'art. 26, comma 2 della L.R. 7/92 per come modificato dall'art. 56, comma 38, L.R. 3 maggio 2001, e l'art. 28, comma 1 lettera d) del vigente Statuto comunale,

#### **DETERMINA**

di:

- 1) revocare la determina sindacale nr. 44/11 del 10 giugno 2011, di nomina della Commissione Amministratrice dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale;
- 2) conseguentemente, revocare con effetto immediato, la Commissione Amministratrice dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale;

DISPORRE, nelle more della nomina della nuova Commissione Amministratrice, in via provvisoria, al fine di evitare la soluzione di continuità e di consentire, anche in vista della imminente scadenza del progetto museale, fissata al 31 gennaio 2013 dall'atto integrativo all'accordo di programma, sottoscritto dal Sindaco nel giugno 2012 per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi, quali sono quelle del relative al "Museo della Montagna", di affidare alla Giunta Municipale l'Amministrazione temporanea dell'Azienda per un periodo non superiore a 60 giorni, ai sensi dell'art. 147 del R.D. del 30/12/1923 n. 3267. L'ATGM, subentrando integralmente alla sciolta Commissione Amministratrice, fa propri tutti i rapporti contrattuali e di lavoro esistenti e pendenti alla data odierna ove legittimamente posti in essere;

disporre altresì

- a. la materiale acquisizione temporanea degli automezzi, delle suppellettili e di tutti i beni mobili di pertinenza dell'ASSP, oltre alla presa di possesso degli Uffici dell'ASSP tramite il Comando di Polizia

Municipale e l'U.T.C. comunale, i quali cureranno, ciascuno per le proprie competenze, l'esecuzione del presente provvedimento, consegnando tali beni al personale amministrativo in servizio presso l'ASSP, in particolare al direttore tecnico pro-tempore Dr. Michele Stazzone che proseguirà nel normale iter amministrativo sotto le direttive della nuova ATGM, secondo legge.

Dalla Residenza Municipale li, 25 giugno 2012



IL SINDACO

Dr. Sergio Malfitano

#### RELATA di NOTIFICA

L'anno 2012, il giorno 25 del mese di Giugno, richiesto dal Sindaco pro-tempore, io sottoscritto Messo notificatore del Comune di Nicosia, ho notificato il superiore atto a:

- 1) CONSENTINO MARIO, nato a ..omissis... ed ivi residente alla Via Nazionale 1/B lato sinistro, mediante consegna di copia conforme eseguita a mani
  
- 2) DIPIETRO ANTONIO, nato a ..omissis... residente in Nicosia al Viale Itria, 8, mediante consegna di copia conforme eseguita a mani
  
- 3) ROMANO SANTO, nato a ..omissis... ed ivi residente alla c.da Marrigo, mediante consegna di copia conforme eseguita a mani
  
- 4) GARIGLIANO Francescamaria, nata a ..omissis... e domiciliata a Nicosia alla Nicola Cirino 12, mediante consegna di copia conforme eseguita a mani
  
- 5) LO BIANCO GIOVANNI, nato ad ..omissis... ; residente a Nicosia alla Via San Tommaso 42, mediante consegna di copia conforme eseguita a mani

6)